

sogno, e sollevo de' sott' Ufficiali, e soldati convalescenti, feriti, o infermi.

31. Resta espressamente proibito a tutti gli Ufficiali, sott' Ufficiali e soldati di sopracaricare li carri, di lasciarvi montare le viandiere, donne, e figli, di strapazzare le bestie attaccatevi, di maltrattare i Conduttori, di minacciare, ingiuriare, o maltrattare i funzionarj pubblici, non che i commessi al servizio.

32. E' loro egualmente proibito d'impadronirsi, per aggiungere ai carri, o per qualunque altro uso, di bestie, che pascolassero, lavorassero, o passassero nelle campagne, o sulle strade.

I Comandanti de' Corpi, o Distaccamenti sono incaricati, sotto la loro responsabilità, di reprimere, e punire tutti gli eccessi, ed abusi, che venissero commessi, e di renderne subito conto al Ministero della Guerra.

33. I Militari, ai quali sarà accordato il trasporto, non potranno fermarsi, nè scostarsi dalla strada, nè forzare i conduttori a raddoppiare stazione.

34. Sarà rifiutato il trasporto a qualunque militare, che dichiarasse aver perduto il certificato d'infermità, che dev' esser annesso al foglio di via a norma dell' art. 13.

35. Le compre, o cessioni delle forniture de' convogli militari sono espressamente proibite.